— Richtlinie zur Förderung der privaten Bockhaltung bei Milchschafen und Ziegen (N 121/94)

Bilancio: 540 000 DM (± 270 000 ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto:

— 200 DM (± 100 ECU) per discendenza presentata a mostre zootecniche (N 113/94)

— 200 DM (± 100 ECU) per riproduttore maschio e per anno (N 121/94)

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 14. 6. 1994

Stato membro: Germania (Brandeburgo)

Aiuto n.: N 615/93

Titolo: Misure a favore della riduzione dell'inquinamento in agricoltura. Aiuti a favore di investimenti per la tutela dell'ambiente; superamento dei massimali per taluni aiuti cofinanziati da FEAOG e autorità tedesche

Obiettivo: Incoraggiare gli investimenti intesi a tutelare e migliorare l'ambiente

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Verminderung von Umweltbelastungen in der Landwirtschaft

Bilancio: Indeterminato

Intensità dell'aiuto: Varia in funzione del tipo d'investimento ammissibile

Durata: 1994-1996

Condizioni: Fatto salvo l'esame nel quadro degli articoli 92 e 93 del trattato per il superamento dei massimali di taluni aiuti cofinanziati a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91, la Commissione ha già espresso nella decisione n. C(94) 232 del 16 marzo 1994 un parere favorevole nel quadro di detto regolamento

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.522 — Scandinavian Project)

(94/C 343/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 28 novembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1]. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.
